

Sicurezza sul lavoro. In vigore dal 12/01/2025 alcune semplificazioni



Il
12
ge
nn
ai
o
20
25
so
no
en
tr
at
e
in
vi
go
re
le
m
od
if
ic
he
al
DL
gs
81
/2
00

8
(“
T.
u.
Si
cu
re
zz
a”
)
in
ma
te
ri
a
di
s
or
ve
gl
ia
nz
a
sa
ni
ta
ri
a
e
di
la
vo
ro
–
in
de
ro

ga
-
ne
i
lo
ca
li
ch
iu
si
so
tt
er
ra
ne
i
e
se
mi
so
tt
er
ra
ne
i.

Le novità sono **stabilite dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203**, recante “Disposizioni in materia di lavoro”.

L’articolo 1 del provvedimento apporta alcune modifiche al Dlgs 81/2008. Due riguardano la **sorveglianza sanitaria** dei lavoratori da parte del medico competente: da un lato **viene esclusa l’obbligatorietà della visita** medica precedente alla ripresa del lavoro **a seguito di assenza superiore a sessanta giorni** (previa valutazione medica che ne escluda la necessità); dall’altro viene sancito l’**obbligo del medico di tenere conto**, in sede di visita preventiva, **degli esami già**

effettuati dal lavoratore *“al fine di evitarne la ripetizione”*.

Di rilievo anche le modifiche al **divieto – derogabile –** di destinare al lavoro **locali chiusi sotterranei** o semisotterranei. Il **preventivo consenso** dell'organo di vigilanza, attualmente richiesto in assenza di particolari esigenze tecniche, **non è più previsto**. Al datore di lavoro **basterà effettuare apposita comunicazione** all'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) per poter utilizzare, decorsi trenta giorni, i locali sotterranei (salvo espresso divieto).

Si segnala inoltre la modifica al Dl 81/2017, con l'introduzione di un **termine (5 giorni) per le comunicazioni** riguarda la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile (cd. **“smart working”**) da effettuare al MinLavoro.